




CO.E.R.I. KOSMOS

Consulenza e Formazione in Credit Risk Management

SCHEME OWNER CRMS FP 07:2015 + EFRMS 14:2019

CO+K Academy

RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE Dlgs.17 giugno 2022 N°83
Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza



Docente : Avv. Massimiliano Barbero

10124 Torino – Via P. Galluppi, 5
Tel 011 352535 r.a.

PUBBLICAZIONE G.U.01_07_2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022 il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 con modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

ENTRATA IN VIGORE

- Di dominio pubblico che il “**Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è entrato in vigore**, dopo una serie di differimenti, il **15.07.2022**.”
- Gli **obiettivi** della disciplina sulla ristrutturazione e l’insolvenza:
- sono volti a favorire l’emersione tempestiva della crisi, incentivando l’imprenditore ad attivarsi volontariamente per effetto della previsione di strumenti di allerta soft;
- valorizzano l’autonomia privata delle parti, con la previsione di strumenti stragiudiziali che limitano i poteri dell’autorità giudiziaria (si pensi, ad esempio, alla preclusione dell’intervento del P.M. ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza nell’ambito della composizione negoziata della crisi);
- assumono la “risanabilità dell’impresa” quale valore giuridico, da preservare attraverso la previsione di procedure di ristrutturazione efficienti volte a favorire la continuità aziendale.

DEPOTENZIAMENTO C.C.I

- Il “CII” è stato oggetto di **profonda rivisitazione** da parte del **D.Lgs 82/2022**, il quale ha previsto il **superamento del previgente “sistema di allerta”** fondato sull’utilizzo di particolari Indici e Indicatori (tra cui quelli elaborati dal CNDCEC) e la **sostituzione della procedura di composizione assistita con la procedura di composizione negoziata della crisi** e contestuale **soppressione dell’OCRI**.



La riforma in materia di fallimento delle imprese e insolvenza

Con la riforma della Crisi d'impresa e l'approvazione del D. Lgs. 14/2019 "**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**" (CCII) il Legislatore ha recepito nell'ordinamento italiano la **disciplina comunitaria** che si è stratificata dal 2014 ad oggi **in materia di fallimento delle imprese e insolvenza**.

L'orientamento europeo, accolto nell'ordinamento italiano, mira alla **tempestiva emersione degli stati di crisi e di perdita della continuità aziendale che permetta una altrettanto tempestiva gestione degli stessi** al fine di **ridurre il costo sociale derivante da fallimenti ed insolvenze**.

Vantaggi per la collettività

La nuova procedura di ristrutturazione dovrà essere:

- **Rapida**
- **Non costosa**
- Permettere di procedere nelle sue fasi senza l'intervento di un giudice ma **tramite un mediatore o un supervisore** per assistere ai negoziati tra il debitore e i creditori.

Vantaggi per il debitore

La nuova procedura di ristrutturazione permetterà al debitore di:

- **ristrutturare l'impresa non appena sorge l'insolvenza;**
- **mantenere il controllo** della gestione corrente dell'impresa;
- richiedere una **sospensione temporanea delle azioni esecutive** presentate dai creditori, se tali azioni dovessero ostacolare le prospettive di un piano di ristrutturazione.
- richiedere l'**omologazione giudiziaria di un piano di ristrutturazione**
- **ottenere più facilmente nuovi finanziamenti** per un piano di ristrutturazione omologato

OBBLIGHI IMPRENDITORE

- L'art. 375 del CCII (1), a partire dal 16 marzo 2019, ha introdotto un secondo comma all'art. 2086 c.c., che recita: “L'imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle dimensioni e alla natura dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”



Le modifiche normative e i principali momenti

A seguito della pubblicazione della legge di conversione 147/2021 del DL 118/2021, avvenuta in data 23 ottobre 2021, è stata definitivamente confermata la data di entrata in vigore del D. Lgs. 14/2019 “**Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza**” (CCII). Si riportano di seguito i principali momenti previsti dall’art 389 CCII.



La composizione negoziata

La novità di maggior interesse riguarda l'introduzione nel diritto della crisi dell'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, i cui tratti caratteristici sono individuati negli articoli iniziali del Capo I del d.l. n. 118/2021, con l'obiettivo di sostituire, pro tempore, gli istituti disciplinati nel titolo II del Codice della crisi, dai quali, peraltro, si differenzia notevolmente.





Il nuovo strumento è volontario, negoziale e stragiudiziale

FINALITA'

“Agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di essa”.

L'attivazione del nuovo Istituto della composizione negoziata della crisi, a differenza del procedimento di composizione assistita, che poteva essere avviato anche direttamente su segnalazione dell'organo di controllo (revisore legale_ Società Revisione _ Creditori pubblici) è rimessa alla discrezionalità dell'impresa.

La composizione negoziata è gestita da un

esperto indipendente

nominato da una commissione costituita presso la CCIAA, previa istanza dell'impresa rivolta su Piattaforma ON LINE al segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale è posta la sede legale dell'impresa



ottenere la sola dilazione del pagamento del debito fiscale non più in 72 rate ma in 120. Sulla composizione negoziata la novità è introdotta dal comma 1 dell'art.38 del Pnrr ter finalizzato a superare una delle principali difficoltà dell'istituto, ovvero la gestione del debito verso l'Erario e gli Enti Pubblici.



Poiché il percorso si apre esclusivamente su iniziativa dell'impresa, la composizione negoziata è **gestita con l'ausilio dell'esperto indipendente**, in modo riservato e l'intervento dell'autorità giudiziaria è limitato ai casi in cui l'impresa intenda fruire di misure protettive, ottenere autorizzazione per contrarre finanziamenti prededucibili in caso di procedure concorsuali aperte successivamente alla composizione, ex art. 12 d.l. n. 118/2021, trasferire l'azienda o uno o più dei suoi rami, senza che si verifichino gli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c., o fare istanza per l'equa rideterminazione del contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia.



Il ruolo dell'esperto indipendente è dunque essenzialmente un ruolo di

facilitatore

per l'individuazione delle soluzioni maggiormente idonee per superare la situazione che ha originato la composizione negoziata.



Il requisito soggettivo nella composizione negoziata

Per gli artt. 2 e 3, d.l. n. 118/2021, possono accedere alla composizione negoziata sia gli imprenditori commerciali che gli imprenditori agricoli che risultino iscritti nel Registro delle imprese.

Non sono fissati requisiti dimensionali
per l'accesso alla composizione negoziata,



L'OCC, tramite il suo Referente,
o, in alternativa, la commissione costituita
presso le CCIAA di Regione o della provincia
autonoma di Trento e Bolzano, **nomina**
l'esperto,
come stabilisce l'ultimo periodo
dell'art. 17, secondo comma, d.l. n. 118/2021.



D.LGS 12 Gennaio 2019 n°14
modificato dal decreto correttivo D.LGS 26.10.2020 n°147

FINALITÀ NUOVO IMPIANTO NORMATIVO

CONSERVARE E PRESERVARE LA CONTINUITA' AZIENDALE

QUATTRO LE DIRETTIVE ED I PRINCIPI GENERALI:

- 1. EMERSIONE ANTICIPATA DELLA CRISI**
- 2. STRUMENTI DI ALLERTA**
- 3. TUTELA DELL'OCCUPAZIONE**
- 4. ACCORDI NEGOZIALI DI RISOLUZIONE**

ULTERIORE OBIETTIVO IMPIANTO NORMATIVO:



1. Viene meno l'aspetto sanzionatorio connesso al discredito.
2. Può riguardare anche il Consumatore, il Professionista e l'Imprenditore agricolo e le Start up innovative.
3. Obiettivo del codice della crisi e dell'insolvenza è quello di consentire alle imprese **sane in difficoltà finanziaria** di ristrutturarsi in una fase precoce per evitare l'insolvenza e proseguire nell'attività

Osservatorio Permanente

- E' stato recentemente istituito l'Osservatorio permanente sull'efficacia delle misure di composizione negoziata della crisi e delle misure di allerta, previste all'[art 353 del codice della crisi d'impresa](#). L'Osservatorio, la cui istituzione era attesa entro un anno dall'entrata in vigore del [codice della crisi](#), si compone di nove membri, tra magistrati ed esperti nominati dal Ministero della giustizia, dal MEF dal MISE, dalla Banca d'Italia, dal CNF e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
- L'osservatorio ha inoltre il compito di monitorare, sempre con cadenza annuale, l'andamento delle procedure concorsuali riguardo alla durata, all'efficacia, all'incidenza delle spese, al grado di soddisfacimento delle varie tipologie di crediti, ai tempi di emersione della crisi, all'efficacia degli strumenti individuati per la risoluzione delle stesse.

CRISI

(art. 2 lettera A - CCI)

« Stato di **squilibrio** economico-finanziario che **rende probabile l'insolvenza** del debitore e che per le Imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate »



INSOLVENZA

(art. 5 L.F.)

« Stato (**attuale**) che si manifesta con **inadempimenti** od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni »



ART. 2. DEFINIZIONI

(in vigore dal 1 settembre 2021)

Ai fini del presente Codice si intende per:

- a) « **crisi** »: lo stato di difficoltà economico-finanziaria squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- b) « **insolvenza** »: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- c) « **sovraindebitamento** »: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- d) « **impresa minore** »: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;
- e) « **consumatore** »: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;



ART. 2. DEFINIZIONI

(in vigore dal 1 settembre 2021)

f) « **società pubbliche** »: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

g) « **grandi imprese** »: le imprese che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta;

h) « **gruppo di imprese** »: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che:

- a) l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;
- b) siano sottoposte alla direzione e coordinamento salvo prova contraria
- c) che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata:
 - dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;
 - **dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto** di una società o ente le società Direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

i) « **gruppi di imprese di rilevante dimensione** »: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;



ART. 2. DEFINIZIONI

(in vigore dal 1 settembre 2021)

- l) « **parti correlate** »: per **parti correlate ai fini del presente codice** si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate;
- m) « **centro degli interessi principali del debitore** » (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
- n) « **albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese** »: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice;
- o) « **professionista indipendente** »: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;
- p) « **misure protettive** »: le misure temporanee **disposte dal giudice competente richieste dal debitore** per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- q) « **misure cautelari** »: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

ELIMINAZIONE STRUMENTI ALLERTA

- La parte più pregnante del Codice della Crisi di Impresa, era rappresentata dalle MISURE DI ALLERTA.
- Detto in altre parole erano rappresentate dagli obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societario, ovvero dalle società di revisione, nonché dai Creditori pubblici qualificati:
- AGENZIA ENTRATE_INPS E _RISCOSSIONE.
- CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL CCI DA UN LATO SONO VENUTI MENO TALI OBBLIGHI, DALL'ALTRO SI SONO DEPOTENZIATI GLI STRUMENTI DI EMERSIONE PREVENTIVA DELLA CRISI.



Art. 3 CC

DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI

idoneità

degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili utili a rilevare la crisi a tempo debito

nesso

tempestività

nell'adozione e attuazione delle misure atte al superamento della sua crisi

DOVERI E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 3. Doveri del debitore

In vigore dal 1 settembre 2021

1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Art. 375. Assetti organizzativi dell'impresa

In vigore dal 16 marzo 2019

1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa».

2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»



DOVERI E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 378. Responsabilità degli amministratori

In vigore dal 16 marzo 2019

1. All'articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.»

2. All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».



Art. 13 CC

GLI INDICATORI DELLA CRISI

« Gli squilibri di carattere patrimoniale, reddituale, finanziario, rapportato alle specifiche caratteristiche dell'Impresa »

Tali squilibri sono rilevabili attraverso gli indici elaborati dal C.N.D.E.C.

L'utilizzo esclusivo di un criterio finanziario rende più complicata l'efficacia pratica delle nuove procedure, poiché l'impresa si compone anche di una dimensione economica e patrimoniale.



GLI INDICATORI DELLA CRISI

CO+K Academy

In vigore dal 1 settembre 2021

1. **Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore**, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.

2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, **fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa**. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

3. **L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi**. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti a decorrere dall'esercizio successivo

GLI ISTITUTI PER LA RISOLUZIONE CONCILIATIVA DELLA CRISI

OCRI

Organismi di composizione della Crisi di Impresa, che hanno il compito di **ricevere le segnalazioni di allerta e gestire il procedimento della crisi**; per le imprese diverse dalle minori occuparsi dei procedimenti di composizione assistita della Crisi.

OCC

Organismi di composizione della Crisi da sovraindebitamento e concordato minore. (art.68 e seg. C.C.I.).

OCRI

ART. 16 CCI



- 1. L'OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III.
- 2. Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore** di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.
- 3. L'organismo opera tramite il referente**, individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonché tramite l'ufficio del referente, che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'articolo 17.
- 4. Il referente assicura la tempestività del procedimento**, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.
- 5. Le comunicazioni sono effettuate dall'ufficio del referente** mediante posta elettronica certificata.

SOPPRESSIONE OCRI

- Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa
- Con il decreto legge viene, di fatto, **soppresso l'OCRI** (Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa) che, costituito presso ogni Camera di Commercio, avrebbe dovuto rivestire un ruolo importante nella prevenzione della crisi nell'ambito della riforma in materia;
- **L'OCRI viene sostituito dal 15 novembre 2021 dalla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**, che avrà quale principale ente pubblico di riferimento la Camera di Commercio presso la quale è iscritto l'imprenditore

MANCATA OPERATIVITA' OCRI

- *Ad oggi gli OCRI **non** sono attivi, in quanto il D.L. 118/2021 ne ha rinviato l'operatività al 31/12/2023.*
- *Con il medesimo decreto legge è però stato introdotto l'istituto della **composizione negoziata della crisi d'impresa**, un nuovo strumento, di natura volontaria e stragiudiziale, di ausilio alle imprese che versano in uno stato di crisi o di insolvenza che appaia reversibile, finalizzato al ripristino dell'equilibrio economico dell'impresa, grazie all'intervento di un **esperto** chiamato a facilitare le trattative tra l'imprenditore ed i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.*

OCC



Il Motore della procedura di sovraindebitamento è rappresentato dall'OCC cui compete, per le imprese minori e quelle agricole, la **gestione della fase successiva alla segnalazione** dei soggetti di cui agli art.14 e 15 ovvero all'istanza del debitore di composizione assistita della crisi. Gli OCC sono costituiti **nei vari Tribunali competenti**.

Tre presupposti:

1. **Soggettivo**: debitore consumatore o persona fisica
2. **Oggettivo**: stato di sovraindebitamento
3. **Meritevolezza**.Art.69 C.C.I.

OCC

L'intervento dell'OCC è necessario in quanto è solo attraverso questo organismo che il debitore può presentare al Tribunale la domanda di ammissione alla procedura.

Il **Tribunale**, giudicata ammissibile la proposta ed il piano, ne dispone la pubblicazione con decreto in apposita area del sito web dello stesso Tribunale o in altro sito predisposto dal Ministero della Giustizia.

Art. 69. Condizioni soggettive ostative

In vigore dal 1 settembre 2021

1. Il Consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione **se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti** la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
2. Il creditore **che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento** o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

STRUMENTI STRAGIUDIZIALI DI NEGOZIAZIONE



Lo scopo principale dell'accordo è di **rimuovere e superare lo stato di crisi e di insolvenza** piuttosto che garantire la " Par condicio " tra i creditori.

Si vogliono privilegiare gli aspetti economici rispetto a quelli giuridici.

PRINCIPALI STRUMENTI NEGOZIALI

1. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (art.5)
2. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AGEVOLATA (art.60)
3. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA (art.61)
4. CONVENZIONE MORATORIA (art.62)
5. PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO (art.56)

Per i soggetti non fallibili -consumatore- professionista- agricolo e startup innovative art. da 65 a 83 unitamente al CONCORDATO MINORE

Art. 24 CCI

MISURE PREMIALI

Il presupposto affinché l'imprenditore possa fruire delle misure premiali consiste nella “**tempestività**”.
In particolare l'intervento è **tardivo** quando l'imprenditore:



- Propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal CCI (concordato, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale) **oltre il termine di 6 mesi**
- Propone istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi ex 19 CCI, oltre il termine di **3 mesi**.

Art. 25

MISURE PREMIALI

All'imprenditore che ha presentato all'OCRI **istanza tempestiva** (art. 24) e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i «misure premiali», ovvero **benefici cumulabili tra loro.**



Art. 25

MISURE PREMIALI

➔ Benefici di natura concorsuale

- Raddoppio del termine massimo della **proroga** per il deposito del piano
- **Riduzione della soglia** di soddisfacimento garantita ai chirografari per beneficiare dell'esclusione delle proposte concorrenti nel concordato in continuità

➔ Benefici di natura fiscale

- **Riduzione** di interessi e sanzioni

➔ Benefici di natura penale

- Causa di **non punibilità** e **attenuante a effetto speciale**, a seconda che il danno generato dalla condotta sia o meno tenue. Le due misure si applicano ad esempio nei reati di bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito.



Art. 25

MISURE PREMIALI



Art. 24. Tempestività dell'iniziativa

In vigore dal 1 settembre 2021

1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi **non è tempestiva se** egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 **oltre il termine di tre mesi**, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:


- a) **l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni** per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) **l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni** per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) **il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici** elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.

2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 17 attesta l'esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.



Art. 25

MISURE PREMIALI



In vigore dal 1 settembre 2021


1. All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva a norma dell'articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, **sono riconosciuti i seguenti benefici**, cumulabili tra loro:

- a) **durante la procedura di composizione assistita della crisi** e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale;
- b) le **sanzioni tributarie** per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- c) le **sanzioni e gli interessi sui debiti tributari** oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta;
- d) la **proroga del termine fissato dal giudice** ai sensi dell'articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 22;
- e) la **proposta di concordato preventivo** in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.



Art. 25

MISURE PREMIALI



2. Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, **non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa** ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo **di 2.000.000 euro di euro 2.000.000**



STRUMENTI NEGOZIALI

« PROPOSTA DEL DEBITORE »

CONCORDATO PREVENTIVO

I Creditori non esprimono un consenso contrattuale rispetto alla proposta, ma vi è una **votazione**.
Non vi è la presenza di un contratto e la minoranza dissenziente «subisce» la proposta concordataria.





CONCORDATO PREVENTIVO

Il C.C.I ha innovato profondamente l'istituto del Concordato Preventivo.

Il primo inquadramento lo troviamo nella norma di cui all'art.84

Finalità

Soddisfazione dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio del debitore.

Vi sono pertanto due casi:



Concordato preventivo in
continuità aziendale
(si recupera l'impresa)



Concordato liquidatorio
che comporta la
dissoluzione dell'azienda.



ART. 85. PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA

In vigore dal 1 settembre 2021

1. Per proporre il concordato l'imprenditore, soggetto a liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121, **deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza**. E' in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 296.
2. La proposta deve fondarsi su un **piano fattibile** e presentare i **requisiti** previsti dall'articolo 87.
3. Il piano **può prevedere**:
 - a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
 - b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
 - c) la eventuale suddivisione dei creditori in classi;d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
4. Possono costituirsi come assuntori anche i **creditori o società da questi partecipate**.
5. La **formazione** delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.
6. Il **trattamento** stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
7. I creditori muniti di **privilegio**, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario

Art.182 BIS L.F. – Art. 57 CCI dal 01/09/21

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Si tratta di un **Contratto**:
i Creditori hanno facoltà di accettarlo o meno.
Ai fini dell'omologa è richiesta la
presenza di almeno il 60% dei creditori.



Non è soggetto alle regole della
«*par condicio creditorum*»: si potrebbero falcidiare i
creditori privilegiati e pagare i chirografari, cosa che non
potrebbe mai accadere con il concordato preventivo.

I **Creditori che non aderiscono** devono essere pagati
integralmente con un sola condizione: dilazione del
pagamento fino a 120 giorni dall'omologa dell'accordo.

Art. 61 CCI

I NUOVI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Con la Riforma anche gli Accordi di Ristrutturazione diventano un istituto « polivalente »:

Mantengono cioè lo **schema contrattuale**,
ma vengono valorizzati gli
« accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa »



hanno effetto non solo per i
creditori aderenti, ma anche per
i creditori estranei all'accordo.



I NUOVI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Accordi di Ristrutturazione ad efficacia estesa



BANCHE

Le Banche potrebbero subire l'accordo **anche se non aderenti**



NOVITA'

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Accordi che consentono di falcidiare il Credito tributario e previdenziale **a condizione della maggior convenienza** della proposta fatta all'Erario rispetto all'alternativa liquidatoria. Tale proposta deve avvenire tramite relazione di un Professionista ed essere approvata da un Giudice. **Si sostituisce al mancato assenso dell'Erario**, omologando l'accordo qualora necessario per il raggiungimento del 60%.



Art. 61 CCI

I NUOVI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

L'art. **61** del Codice della Crisi d'Impresa ricorda l'art **182-septies** del Regio Decreto **267 del 1942**

La differenza sta nell'**ampliamento** del campo di applicazione:

Sono coinvolti anche **soggetti diversi** dai creditori bancari e finanziari

È inserito, oltre all'alternativa liquidatoria, il principio della **Convenienza**

La proposta di accordo può avere carattere **non liquidatorio**



Art. 61 CCI

NOVITA'

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AGEVOLATI

In alcuni casi, la percentuale minima dell'accordo scende al **30%**

Se il debitore non
richiede misure
protettive

Se non è prevista la
dilazione di pagamento
dei creditori estranei

Anche in questo caso, il Giudice può omologare l'accordo se la proposta risulta **conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.**


Il Legislatore ha voluto inserire nel nuovo Codice uno strumento di favore per l'imprenditore in crisi, spostando la verifica della convenienza sul Giudice, se l'Amministrazione Finanziaria non ha prestato consenso o non ha risposto.



ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AGEVOLATI

Questo Decreto Legislativo corregge un paradosso:

Non vi era infatti alcuna disposizione che consentisse di pervenire al concordato preventivo senza il consenso dell'Erario, come invece accadeva per gli accordi di ristrutturazione.



Tramite la modifica del **comma 5 dell'art. 48 CCI**,
anche nel caso di concordato preventivo
è possibile ottenere l'omologa
anche senza il consenso dell'amministrazione finanziaria,
se **conveniente** rispetto all'alternativa liquidatoria.



Art. 94 CCI e art. 78 CCI

LA DISCIPLINA DELLE MISURE PROTETTIVE NEL CCI

NOVITA'

«DIETROFRONT» RISPETTO ALLE ATTUALI MISURE PROTETTIVE

Non è più presente il divieto automatico di avviare azioni esecutive o cautelative sul patrimonio del debitore.

(a differenza di quanto previsto dall'art 168 della Legge Fallimentare e art. 10 L. 3/2012)

Per beneficiare di queste protezioni
il debitore ora dovrà farne apposita richiesta e depositare la domanda,
anche nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti.
Oggi vige invece una sospensione automatica delle azioni esecutive
per 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'accordo
nel Registro delle Imprese.



Art. 55, comma 3 CCI

LA DISCIPLINA DELLE MISURE PROTETTIVE NEL CCI

NOVITA'

INTRODUZIONE DI PRECISI LIMITI NELLE MISURE PROTETTIVE



Gli effetti protettivi durano un massimo di **30 giorni** e devono poi essere confermati dal Giudice. La durata decisa non può essere comunque superiore ai **4 mesi**.



In ogni caso, la durata massima complessiva delle misure protettive **non può superare i 12 mesi**, anche non continuativi e anche in caso di rinnovi o proroghe (art 8 CCI)

Art. 56, comma 3 CCI

LA DISCIPLINA DELLE MISURE PROTETTIVE NEL CCI

RISCHI CONNESSI ALLA LIMITAZIONE DELLA DURATA DELLE MISURE PROTETTIVE



Alcuni creditori, **procedendo individualmente** sul debitore prima della eventuale omologa, potrebbero **ostacolare la proficua prosecuzione degli accordi e del concordato.**



Tale limite è stato ancora reso più severo dal limite dei **4 mesi** con cui il **Giudice** potrebbe ridurre ulteriormente le misure protettive, che in questo caso sarebbero ancora inferiori ai 12 mesi.

Art. 56, comma 3 CCI

LA DISCIPLINA DELLE MISURE PROTETTIVE NEL CCI

Art. 8. Durata massima delle misure protettive

In vigore dal 1 settembre 2021

La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di

12 mesi

inclusi eventuali rinnovi o proroghe.



EFFETTI MISURE PROTETTIVE

- Dopo la pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente nel Registro imprese, **l'impresa in crisi può richiedere al Tribunale misure protettive del patrimonio aziendale (articolo 6 del Decreto Legge 118/2021), che producono automaticamente i seguenti rilevanti vantaggi per l'impresa** in procedura negoziata, salva conferma del giudice:
- I creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e neanche acquisire diritti di prelazione, a meno che non siano concordati con l'impresa.
- Sino alla conclusione delle trattative o al termine della procedura, non può essere pronunciata la sentenza di fallimento e sono sospesi gli obblighi di ricapitalizzazione (articolo 8 del Decreto Legge 118/2021) per perdita o riduzione del capitale sociale.
- I creditori non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.



I PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO

Accordi in esecuzione dei Piani attestati di risanamento

esenzione

Resta la previsione dell'**ESENZIONE** da azione revocatoria (fallimentare e ordinaria) nel caso in cui gli atti, i pagamenti e le garanzie sui beni del debitore, siano stati posti in essere in esecuzione dei piani attestati di risanamento.

non esenzione

L'art. 166 introduce però una causa di **NON ESENZIONE**, consistente del dolo o colpa grave dell'attestatore o del debitore quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia.



I PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO

Art. 56 Accordi in esecuzione dei Piani attestati di risanamento

1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria.
2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:
 - a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
 - b) le principali cause della crisi;
 - c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
 - d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
 - e) gli apporti di finanza nuova;
 - f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
 - g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.
3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.
4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.
5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.



I PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO

Art. 57 Accordi di Ristrutturazione dei Debiti

In vigore dal 1 settembre 2021

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino **almeno il 60% dei crediti** e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44.
2. Gli accordi devono contenere **l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario** che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39. Commi 1 e 3.
3. Gli accordi devono **essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori** estranei nei seguenti termini:
 - a) **entro 120 giorni dall'omologazione**, in caso di crediti già scaduti a quella data;
 - b) **entro 120 giorni dalla scadenza**, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
4. Un **professionista indipendente** deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

Art. 21 CC

MODELLO FRANCESE: COINVOLGIMENTO DEL TRIBUNALE

Il coinvolgimento del Tribunale, nel sistema francese, risulta essere **anticipato** rispetto alla previsione italiana di cui all'art.21, dove presupposto per l'attivazione del Tribunale è il **mancato raggiungimento di un accordo** all'esito del procedimento di composizione assistita della Crisi.



In Francia, « *rilevate le difficoltà che possono compromettere la continuità aziendale* » si convocano i Dirigenti e, se l'Imprenditore non si presenta, il Tribunale potrà ottenere le informazioni dagli altri soggetti indicati, es. i *Commissaires aux comptes* delle P.A.

Art. 21 CC

MODELLO ITALIANO: COINVOLGIMENTO DI OCRI E OCC



Nel caso italiano, le procedure di allerta e di composizione assistita della Crisi individuano quale **porto sicuro** **gli organismi dell'OCRI e dell'OCC** - Organismi di composizione della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Solo nell'eventualità che tali procedure abbiano esiti negativi, dovrà essere adito il **Tribunale territorialmente competente**, attraverso il criterio di origine europea COMI - Center of Main Interests.





Grazie dell'attenzione.